

**Senato della Repubblica**

**Audizione**

**7° Commissione Istruzione pubblica, beni culturali**

**A.S. 2287-bis: Delega al Governo per il codice dello spettacolo**

Il Teatro Eliseo, attivo fin dal 1918, è l'unico Teatro italiano di rilevante interesse culturale (TRIC) interamente privato, sia con riferimento alla proprietà dell'immobile che con riguardo alla natura giuridica della società che ne assicura la gestione e lo svolgimento delle attività di produzione.

Con la direzione artistica di Luca Barbareschi si è delineata una nuova modalità di gestione e di fare teatro, volta a coniugare le scelte artistiche connesse all'implementazione della qualità della programmazione con strategie manageriali e imprenditoriali. Una sfida umana e professionale che ha consentito l'avvio di un "progetto straordinario", volto a restituire alla Capitale un teatro che è stato protagonista indiscutibile della cultura italiana del Novecento. Il progetto Eliseo è, pertanto, esemplificativo del ruolo che i privati possono rivestire nel settore artistico e culturale del nostro Paese, ruolo che tuttavia necessita di un'adeguata cornice legislativa che consenta l'attuazione di politiche di sviluppo e di sostegno per le imprese culturali, in assenza delle quali non è ipotizzabile favorire l'accesso di nuovi attori e consentire il mantenimento sul mercato di quelli attualmente presenti.

In tale ottica risulta, quindi, pienamente condivisibile la scelta di prevedere l'adozione di un Codice dello Spettacolo, finalizzato a revisionare la normativa di settore, con particolare riferimento anche alla razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e degli enti locali.

A tal riguardo, nell'ambito della suddetta razionalizzazione, prevista all'articolo 1, comma 2, lettera b) del disegno di legge in esame, si rileva la necessità di introdurre adeguate forme di incentivazione e sostegno in favore dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, quali ad esempio l'esenzione dall'Imu per le sale teatrali e concertistiche, l'estensione del tax credit già previsto per il settore del cinema, nonché apposite forme di defiscalizzazione connesse alle spese sostenute dagli attori e dai tecnici coinvolti per le attività di trasferta.

In tale ambito, appare altresì opportuno riconoscere e incentivare il valore delle piccole e medie imprese che operano nel settore culturale, introducendo il principio di estensione delle agevolazioni previste per le PMI alle piccole e medie imprese culturali, anche mediante l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con il Ministero dello Sviluppo economico. Parimenti, si rileva la necessità di prevedere interventi di sostegno in favore delle imprese culturali che siano compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, di cui agli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volti a eliminare l'attuale discriminazione che pone le PMI culturali in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi diversa natura giuridica, quali le associazioni, gli enti di diritto pubblico e le fondazioni.

---

## ELISEO srl

Teatro Nazionale dal 1918  
P.Iva e C.F. 13082831002  
Numero REA RM -1422700

---

## Sede legale

Via Nazionale, 183  
00184 Roma

---

casanovateatro@legalmail.it  
Tel. +39.06.6864849  
Fax +39.06.6893037

Sarebbe altresì auspicabile che venissero messe in primo piano le attività collegate al mondo culturale e allo spettacolo dal vivo, poiché solo in questo modo si può generare la consapevolezza comune del “valore cultura”. Fino ad oggi c’è stata una particolare attenzione alla ristrutturazione dei beni culturali attraverso l’Art bonus, senza un’adeguata valorizzazione delle attività culturali.

Risulta altresì necessario tenere in debita considerazione la necessità di introdurre un principio, volto a prevedere l’adozione di uno specifico programma di sostegno statale, dedicato alle imprese culturali proprietarie o affittuarie di immobili di interesse culturale sottoposti a vincolo di destinazione d’uso. Tale criterio si rende opportuno al fine di equilibrare la limitazione di impresa imposta per atto imperativo per tutelare l’interesse pubblico di luoghi di notevole pregio artistico-culturale, “compensando” la possibile minore remuneratività dell’immobile vincolato, determinata dal fatto che il proprietario, o conduttore, non può disporre liberamente, essendo il ritorno dell’investimento condizionato esclusivamente da un unico e solo ambito di valorizzazione.

Con specifico riferimento agli ulteriori principi direttivi di cui all’articolo 1, comma 4, lettera d) del disegno di legge in esame, riguardanti anche i settori del teatro e della prosa, appare opportuno soffermarsi in particolare sul criterio concernente la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione.

Stante la necessità di rivedere le vigenti modalità di erogazione di contributi statali a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo, risulta di primaria importanza per gli operatori del settore che sia effettuata una netta distinzione fra i numeri che produce un’impresa culturale in termini di profitto e i numeri in cui si è cercato di tradurre disperatamente il “valore cultura”. Infatti, il giudizio sulla qualità artistica dei progetti culturali non può essere affidato ad un algoritmo, ma deve essere prerogativa delle Commissioni consultive del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo competenti per materia. Tale giudizio dovrebbe altresì essere opportunamente motivato, non potendo considerarsi accettabile per gli operatori coinvolti l’attribuzione di un voto finale in assenza di adeguate specificazioni di merito e dovrebbe, inoltre, essere verificato non solo due volte l’anno, in fase di preventivo e consuntivo, ma nel corso della intera stagione.

In tale contesto, si ritiene altresì utile condividere una riflessione in merito alla paventata ipotesi di deliberare le assegnazioni dei contributi in base al consuntivo dell’attività svolta e non più al preventivo. Sebbene tale eventualità avrebbe il merito di attribuire il contributo in base all’attività realmente realizzata, si determinerebbe, tuttavia, un periodo in cui verrebbe a mancare, per i soggetti beneficiari, la possibilità di avere le anticipazioni dei contributi, se non prendendo come riferimento il triennio 2015-2017.

---

## ELISEO srl

Teatro Nazionale dal 1918  
P.Iva e C.F. 13082831002  
Numero REA RM -1422700

---

## Sede legale

Via Nazionale, 183  
00184 Roma

---

casanovateatro@legalmail.it  
Tel. +39.06.6864849  
Fax +39.06.6893037

Tale eventualità è da scongiurare, in quanto le anticipazioni che si basano sul triennio precedente sarebbero vizzate da tutte le difformità del presente decreto del MIBACT che disciplina i criteri per l'erogazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, ma soprattutto si tornerebbe a fare riferimento ad una storicità, negando, di fatto, il principio cardine della cancellazione delle rendite di posizione. Sarebbero inoltre fortemente penalizzati coloro i quali non sono stati ammessi ai contributi nel triennio 2015-2017 e soprattutto le prime istanze di presentazione e quelle provenienti da giovani desiderosi di farsi strada nel mondo della cultura.

È inoltre necessario declinare la cultura in meccanismi commerciali virtuosi, incentrati sull'unico parametro della qualità del prodotto artistico offerto, disincentivando politiche di svalutazione del prodotto, nonché iniziative di dumping sul prezzo dei biglietti.

Sarebbe inoltre auspicabile un profondo ripensamento delle modalità di programmazione della stagione dell'attività teatrale, allo scopo di permettere ai teatri di implementare e potenziare l'offerta di contenuti, con specifico riferimento al periodo estivo che risulta, di fatto, meno profittevole.

Alla luce di quanto esposto, si sottolinea quindi la necessità che il nuovo testo unico dello Spettacolo sia rivolto, oltre che ai teatri pubblici o parapubblici, a una nuova fattispecie di soggetti costituita dai privati che operano e investono nel settore della cultura, i quali non possono essere discriminati per la loro natura giuridica. L'assenza di tali previsioni non potrà che determinare una minore attrattività del settore e una conseguente diminuzione degli investimenti.